

- Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Testo unificato C. 249 Ghizzoni e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria MARZANA (M5S), relatore, ricorda che il testo unificato in oggetto, attualmente all'esame in sede referente presso la XI Commissione lavoro, reca disposizioni in materia pensionistica concernente il personale della scuola. Esso è composto di 2 articoli. L'articolo 1 modifica l'alinella del comma 14 dell'articolo 24, del decreto legge n. 201 del 2011 – cosiddetto Salva Italia – al fine di estendere l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previgenti alla cosiddetta riforma Fornero anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011. In base al citato articolo 59, comma 9 della legge n. 449 del 1997 la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Aggiunge che il 12 giugno 2013, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la XI Commissione, la relatrice Incerti ha ricordato che la riforma pensionistica attuata con il citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1° settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica. Sottolinea che la stessa relatrice ha rammentato che l'articolo 24, comma 14, del citato decreto-legge n. 201 ha stabilito che le disposizioni previgenti alla riforma, in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici, continuino ad applicarsi a determinate categorie di lavoratori, mentre, con specifico riferimento al personale del «comparto scuola», l'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 201 ha invece previsto, con esclusivo riferimento ai soggetti che a decorrere dal

-----  
Pag. 93  
-----

1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato, la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 – di modifica, come anticipato, dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – recanti disposizioni speciali in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola.

Rileva, in sintesi, che il testo unificato in esame dispone l'applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 201 del 2011, oltre che ai soggetti già individuati dal comma 14 dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Ricorda, altresì, che la relazione illustrativa alla proposta di legge C. 249 afferma che sulla base dell'anagrafe del personale della scuola del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari, sottolineando, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente sarebbero legittimati a fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento. La predetta relazione evidenzia, inoltre, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la sospensione dell'efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12 marzo 2012. Analoghe considerazioni sono espresse nella relazione illustrativa annessa alla

proposta di legge C. 1186, che, dopo aver ricostruito la vicenda in esame, si sofferma, in particolare, sul fatto che sia stata di controversa determinazione sia l'entità della platea dei destinatari della norma che si vorrebbe introdurre, sia la quantificazione dei relativi oneri finanziari. Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento in esame, evidenzia che l'articolo 2 del testo unificato dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 41 milioni di euro per l'anno 2013 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale copertura finanziaria sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione bilancio.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

**Manuela GHIZZONI (PD)**, in qualità di prima firmataria di una delle due proposte di legge che hanno originato il testo unificato in esame, accoglie con soddisfazione la proposta di parere favorevole del relatore. Ricorda che già nella passata legislatura, su tale questione, diversi gruppi hanno espresso un impegno comune a dare soluzione all'attesa dei lavoratori della scuola di vedere riconosciuta la specificità del settore anche dalla recente riforma Fornero in materia pensionistica. Rileva, tuttavia, che quell'impegno non ha sortito gli esiti tanto attesi, ai quali invece ritiene debba approdare il testo in esame. In merito al richiamo della relatrice sulla dimensione della platea dei beneficiari, ritiene utile rinviare alla discussione avvenuta presso la Commissione referente sulla base delle stime prodotte dal MIUR

-----  
Pag. 94  
-----

e dall'INPS: essa ha trovato una sintesi condivisa nel testo unificato, che quantifica i beneficiari in 6000 unità. Aggiunge che l'approvazione della proposta di legge in esame non rappresenterebbe solo il riconoscimento di un diritto, peraltro già sancito dalle sentenze favorevoli ai beneficiari che hanno fatto ricorso al giudizio della magistratura, ma significherebbe anche permettere un maggior turn over del personale del comparto, che ad oggi risulta essere il più anziano d'Europa. Auspica, pertanto, che la politica non si sottragga al proprio compito e fornisca le risposte attese.

**Antonio PALMIERI (PDL)** preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto. Si tratta di un provvedimento atteso che va senz'altro condiviso.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.